



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5392 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di
Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del decreto prefettizio mai notificato al ricorrente, recante rigetto del nulla osta per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida;
- del provvedimento della Motorizzazione del 12.10.2022 recante diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida;
- della nota del 3.10.2022 adottata dal Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione del Ministero dell'Interno e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli e dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- è impugnato l'epigrafato decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli con il quale veniva disposto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per carenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Codice della Strada;

- nello specifico, il provvedimento reca la menzione dell'inserimento del richiamato motivo ostativo nel Sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 24 ottobre 2011;

- a sostegno dell'esperito gravame sono stati dedotti profili di illegittimità per violazione della L. n. 241/1990, eccesso di potere per genericità, insufficiente istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione;

- si è costituita l'amministrazione che si oppone all'accoglimento del ricorso;

- alla camera di consiglio del 13.12.2022 fissata per l'esame della domanda cautelare, la Sezione si è riservata di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, sufficientemente istruita la causa e sussistendo i relativi presupposti di legge;

Ritenuto che:

- va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo;

- in particolare, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'indirizzo già espresso da questa Sezione (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 86/2020 e giurisprudenza richiamata) di seguito riportato: "a) ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 del d.lgs. 285/1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell'A.G.O., trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14.01.2019, n. 56). Infatti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 d.lgs. n. 285 del 1992, dato che incidono su diritti soggettivi non degradabili ad interessi legittimi per effetto della loro adozione, né inerenti a materia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario (T.A.R. Veneto, 16.7.2018, n. 750; T.A.R. Sicilia, Palermo, 25.6.2018, n. 1435; T.A.R. Campania, Napoli, 20.6.2018, n. 4071); b) anche in seguito alla pronuncia della Corte Cost. n. 22/2018, che ha fatto venir meno l'automatismo della revoca della patente di guida conseguente a condanne per reati in materia di stupefacenti, restano attribuite al giudice ordinario, secondo i consueti parametri di riparto della giurisdizione, le ulteriori ipotesi di revoca previste dall'art. 120, commi 1 e 2, C.d.S. non attinte dalla pronuncia predetta. In tali casi,

infatti, la revoca (ovvero il diniego di rilascio) continua a rappresentare un mero atto vincolato, la cui adozione consegue necessariamente al solo verificarsi dei presupposti normativamente previsti, sicché le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione di questo giudice, non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo dell'amministrazione" (T.A.R. Campania, Napoli, 14.9.2018, n. 5509); c) la controversia avente ad oggetto il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per l'inserimento nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, di un motivo ostativo, consistente nell'insussistenza, in capo al richiedente dei presupposti di cui all'art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario" (T.A.R. Marche, 13.2.2019, n. 107)";

- ad analoghe conclusioni è pervenuto il giudice regolatore dei conflitti di giurisdizione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 32977/2019), secondo cui "il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120 C.d.S., comma 1, per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 2018, n. 22, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 120 ... nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi, diversa da quella all'esame, di condanna per reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto 'provvede', invece che 'può provvedere', alla revoca della patente....Si tratta, quindi, nel caso all'esame, dell'esercizio di un'attività del tutto vincolata - regolata da una norma di relazione - rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo ...Alla luce di quanto sopra evidenziato e della giurisprudenza anche di legittimità ... va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario";

- non è dirimente, ai fini della corretta incardinazione del giudizio dinanzi all'uno o all'altro plesso giurisdizionale, l'eventuale (erronea) indicazione dell'Autorità giudiziaria competente nel provvedimento impugnato, spettando tale attività prima facie alla parte che agisce e, in secondo luogo, all'Autorità effettivamente adita (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3183/2019), sebbene tale circostanza possa assumere rilievo ai fini dell'eventuale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n. 295/2012);

Ritenuto conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e alla natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO